

Codice A1705A

D.D. 24 luglio 2018, n. 786

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento “Condizioni generali di validita' dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilita' delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”.

Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l'Unione Europea mira a rilanciare l'economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell'occupazione, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'integrazione sociale e di clima e energia;

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e s.m.i.;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, e s.m.i.;

considerato che l'art. 107, par. 1, del TFUE dispone che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

considerato che, in base all'art. 108 del TFUE, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno; qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato;

considerato che l'art. 109 prevede che, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 108, par. 3, nonché le categorie di aiuto che sono dispensate da tale procedura;

preso atto che, siccome gli aiuti concessi dagli Stati sono in linea di principio vietati, è importante che tutte le parti interessate abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. In particolare, la trasparenza nella concessione degli aiuti di stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica;

considerato che l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che al sostegno dello sviluppo rurale, nel caso di interventi non rientranti nell'art. 42 del TFUE (ambito agricolo), si

applichino gli artt. 107, 108 e 109 dello stesso TFUE relativi alla compatibilità degli aiuti concessi dagli Stati membri, nonché alle procedure di comunicazione o notifica degli stessi, e che il medesimo art. 81, di conseguenza, dichiara compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato I del TFUE;

visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 “che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato” e s.m.i.;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 “che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006” e s.m.i.;

visti i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, rispettivamente, agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e s.m.i.;

visti gli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C204/01) e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 339 del 22 settembre 2014 con oggetto “Programmazione dei Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 - 2020. Individuazione dell'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte (FEASR)” con cui la Direzione DB11 (oggi Direzione A17000) “Agricoltura” è stata individuata quale Autorità di Gestione del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte;

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 e s.m.i.;

considerato che nel capitolo 13 del PSR sono individuate le misure, sottomisure ed operazioni del programma medesimo che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato;

ritenuto pertanto necessario, sulla base della vigente normativa applicabile:

- definire un'integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni di cui sopra che, unitamente a quanto indicato dallo stesso PSR, costituisca un riferimento esaustivo per la valutazione e l'applicazione dei diversi regimi di aiuto, contenente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche delle suddette norme comunitarie;
- predisporre ed approvare, allo scopo, il documento “*Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato*” allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- applicare integralmente le suddette disposizioni ai regimi autorizzati ed esentati dalla Commissione europea;
- dare atto che nessun aiuto sarà concesso a valere sulle misure, sottomisure o operazioni citate nell'allegato documento, prima della acquisizione agli atti delle ricevute di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 o delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;

determina

1. di approvare il documento “*Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato*”, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, che costituisce integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nel sopracitato documento siano applicate a tutti i regimi di aiuto autorizzati o esentati dalla Commissione europea;
3. di stabilire altresì che nessun aiuto sarà concesso a valere sulle misure, sottomisure o operazioni citate nell'allegato documento, prima della acquisizione agli atti delle ricevute di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 o delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

MV / FC

Dr. Gaudenzio De Paoli

Allegato

CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL PSR 2014-2020 E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO

Le condizioni e disposizioni definite nel presente provvedimento costituiscono, unitamente al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, la base giuridica di riferimento da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati, relativi alle misure, sottomisure o operazioni del medesimo PSR 2014-2020.

Ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati aiuti di stato gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che, nel caso in oggetto, includono anche gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti *de minimis*).

Ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso fondi pubblici che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese ed a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione. La norma medesima contempla tuttavia alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (articolo 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva;
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva;
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Al capitolo 13 del PSR 2014-2020 del Piemonte sono individuate le misure e le sottomisure che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, con l'indicazione delle norme di riferimento dell'Unione.

Il sostegno alle misure del PSR che non riguardano i prodotti allegato I del TFUE è assoggettato alle regole sugli aiuti di Stato. In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

- Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014, modificata dalle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 390 del 24/11/2015, pag. 4, e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 139 del 20/04/2018, pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 265 del 21/07/2016, pag. 5;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;

• Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20/6/2017.

Gli aiuti concessi a valere sulle misure del PSR che sono assoggettate alle regole sugli aiuti di Stato rispetteranno le seguenti disposizioni:

- non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. "clausola Deggendorf");

- sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14), del Reg. (UE) 702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, punto 35(15), degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione (articolo 1 comma 6 del Reg. (UE) 702/2014 e punto 26 degli Orientamenti);

- divieto di concedere aiuti subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché aiuti subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali e aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca ed innovazione in altri Stati Membri;

- soglie:

1) agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del Reg. (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;

2) per gli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato per il settore agricolo (GUUE C 204/2014) per gli aiuti agli investimenti di cui alla Parte II, capitolo 3, sezioni 3.1- 3.2- 3.6- 3.10:

Intensità di aiuto	Soglia di notifica
10 %	7,5 milioni di EUR
15 %	11,25 milioni di EUR
25 %	18,75 milioni di EUR
35 %	26,25 milioni di EUR
50 % e oltre	37,5 milioni di EUR

- trasparenza degli aiuti: saranno concessi unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalentente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;
- effetto di incentivazione: saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo" (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al paragrafo 5, articolo 6 del Reg. (UE) 702/2014 e punto 75 degli Orientamenti. Nel caso di regimi notificati, le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, come stabilito al punto 72 degli Orientamenti;
- l'autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto 96 degli Orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo;
- cumulo: le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera l'intensità di aiuto o l'importo dell'aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Reg. (UE) 702/2014 o agli Orientamenti;
- per i regimi di aiuti agli investimenti nel settore forestale e nelle zone rurali nell'ambito di un regime notificato, gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi devono essere limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati.
- pubblicazione e informazione: obbligo di inoltro alla Commissione europea della richiesta di esenzione almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 702/2014; obbligo di pubblicazione del testo integrale del regime su un sito web regionale o nazionale e obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali che superano i 500.000 euro in conformità del punto 128 degli Orientamenti e dell'articolo 9, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.702/2014; obbligo di rendere le informazioni accessibili al pubblico senza restrizioni per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014 e al punto 131 degli Orientamenti;
- costi standard: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione (articolo 7, paragrafo 1 del Reg. 702/2014 così come modificato dal Reg. 2017/1084);
- entrata in vigore: gli aiuti nell'ambito di regimi esentati secondo il Reg. (UE) 702/2014 saranno concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione. Gli aiuti nell'ambito di regimi notificati saranno concessi solo dopo che la Commissione avrà approvato, mediante decisione, l'aiuto. Eventuali modifiche alle schede di misura richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSR. I regimi con durata che va oltre il 31/12/2020, approvati dalla Commissione europea secondo le norme degli Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato 2014-

2020, saranno, laddove necessario, adeguati alle disposizioni normative che entreranno in vigore a partire dal 1/1/2021,

- i regimi, approvati dalla Commissione europea secondo le norme della Parte II, sezioni 2.3 e 3.4, degli Orientamenti, devono prevedere una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sezioni, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti di cui alle suddette sezioni;

- dimensione aziendale: ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I, articolo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014.